Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI **Roma — Venerdì, 2 ottobre 1925** **Numero 229**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: *Ugo Censori.* — Avellino: *C. Leprini* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* - Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Vannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* - Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappelli.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana.* Rue du 4 Septembre. —
(*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione « del fascicolo 2° del vol. VI - 1925 » della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, contenente i provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » dal 16 al 30 giugno 1925.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti, via Giulia n. 52 Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1931.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1925, n. **1648.**

Autorizzazione al passaggio nel personale civile insegnante della Regia accademia navale di funzionari dell'Amministrazione marittima.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, riguardante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Considerato la necessità di consentire il passaggio nel personale civile insegnante della Regia accademia navale di laureati specializzati nella chimica degli esplosivi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la marina, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' consentito il passaggio nel personale civile insegnante della Regia accademia navale, di funzionari, di grado pari a quello da conferire, appartenenti a ruoli del gruppo dell'Amministrazione marittima, i quali, a prescindere dall'età, abbiano dimostrata attitudine all'insegnamento, siano muniti del titolo di studio prescritto per concorrere alla cattedra da coprire ed ottengano il parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 136. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1932.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 settembre 1925, n. **1651.**

Modificazioni alla circoscrizione di alcuni Comuni della provincia di Forlì.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Fiumana è aggregato al finitimo comune di Predappio, ad eccezione della parte di territorio situata in sinistra del Rio Borsano che viene aggregata al comune di Castrocaro e Terra del Sole.

Art. 2.

Al comune di Predappio sono altresì aggregati i seguenti territori:

a) il territorio delle frazioni di San Zeno in Volpinara e di Marsignano per la parte pertinente al comune di Castrocaro;

b) il territorio del comune di Meldola situato nel versante del fiume Rabbi;

c) la frazione distaccata denominata « La Valletta » del comune di Galeata.

Art. 3.

Al comune di Galeata è aggregato il tratto di territorio del comune di Predappio situato in destra del torrente Rabbi tra il territorio di detto comune di Galeata e quello del comune di Civitella di Romagna.

Art. 4.

Il comune di Teodorano è aggregato al finitimo comune di Meldola, ad eccezione della parte di territorio situata nel versante del torrente Borello, che viene aggregato al comune di Cesena, di quella situata in [illegible] del Rio Torre e tra il fiume Bidente e il [illegible] Voltre a sud delle frazioni di Mor[illegible] e Val di Pondo, che viene aggregata al comune di Civitella di Romagna, e della frazione staccata Corretrella Superiore, che viene aggregata al comune di Santa Sofia.

Art. 5.

Al comune di Meldola sono altresì aggregate le frazioni staccate di Val di Pondo e Montevescovo del comune di Civitella di Romagna.

Art. 6.

La frazione staccata denominata « Civorio » del comune di Civitella di Romagna viene aggregata al comune di Santa Sofia.

Art. 7.

Entro il termine stabilito nell'articolo seguente per l'entrata in vigore del presente decreto, i Consigli comunali interessati procederanno alla esatta determinazione dei confini, da approvarsi con decreto Reale, al regolamento dei rapporti ed a quanto altro occorra per le modificazioni di circoscrizioni indicate negli articoli precedenti.

Per tali adempimenti sono conferiti i poteri dei Consigli comunali ai Commissari che siano incaricati dell'amministrazione dei predetti Comuni.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 29 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 139. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1933.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1925, n. 1620.

Gratificazione ai sottufficiali dell'arma dei carabinieri Reali divenuti inabili per cause indipendenti dal servizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 12 del decreto Luogotenenziale n. 494 del 6 aprile 1919, riguardante provvedimenti per l'arma dei carabinieri Reali;

Visti gli articoli 16 e 20 del R. decreto-legge n. 1986 del 16 ottobre 1919, sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito e successive modificazioni;

Visto il regolamento sul servizio delle rassegne per i militari del Regio esercito;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai sottufficiali dell'arma dei carabinieri Reali divenuti inabili per cause indipendenti dal servizio può essere concessa, all'atto del loro collocamento in riforma, una gratificazione nei limiti delle somme specificate nella tabella annessa al presente decreto (firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro *ad interim* per gli affari della guerra) tenendo conto, per quanto riguarda la misura, dell'anzianità di servizio dei sottufficiali da riformarsi, della natura e gravità della malattia da cui sono affetti e particolarmente della maggiore o minore durata del periodo di tempo in cui, presumibilmente, in conseguenza della infermità stessa, saranno incapaci di attendere a lavoro proficuo.

La concessione di tale gratificazione è riservata al Ministro per la guerra, inteso il parere delle competenti autorità sanitarie.

Art. 2.

Ai sottufficiali delle altre armi del Regio esercito divenuti inabili per cause indipendenti dal servizio può essere concessa, oltre l'indennità che per il servizio prestato possa loro eventualmente spettare per l'art. 16 del Regio decreto-legge n. 1986 del 16 ottobre 1919, quale fu modificato dal R. decreto-legge n. 125 del 10 febbraio 1921 (entrambi convertiti in legge con la legge n. 473 del 17 aprile 1925), una gratificazione pari nella misura a quella prevista dal regolamento sulle rassegne per i caporali maggiori riformati.

Anche tale concessione è riservata al Ministero della guerra che vi farà luogo con le norme e i criteri specificati nel precedente art. 1.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 109. — GRANATA.

Tabella che stabilisce le somme che possono essere concesse per ciascun grado a titolo di gratificazione ai sottufficiali dell'arma dei carabinieri Reali riformati.

GRADO	Importo lire			
Vice-brigadiere	1215	2430	3645	4860
Brigadiere	1260	2520	3780	5040
Maresciallo d'alloggio	1600	3200	4800	6400
Maresciallo d'alloggio capo	1775	3550	5325	7100
Maresciallo d'alloggio maggiore	2000	4000	6000	8000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro ad interim *per gli affari della guerra*:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1934.

REGIO DECRETO 22 agosto 1925, n. 1659.

Radiazione ed abolizione dell'opera di Tagliata Bariola e relative zone di servitù militari, ed abolizione della 3ª zona di servitù militari dell'opera di M. Maso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. decreto 16 maggio 1900. n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di leggi approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'opera di Tagliata Bariola è radiata dal novero delle fortificazioni del Regno.

Art. 2.

Sono abolite in conseguenza le zone di servitù militari imposte ai terreni attigui a detta opera di Tagliata Bariola.

Art. 3.

E' abolita la 3ª zona di servitù militari imposta ai terreni attigui all'opera di M. Maso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Spezia, addì 22 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1925.
Atti del Governo, registro 240, *foglio* 147. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1935.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 4 settembre 1925, n. 1665.

7ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 4 settembre 1925, sul decreto che autorizza una 7ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26.

MAESTÀ,

Per i concerti sinfonici da tenersi dall'orchestra dell'Augusteo nel corrente anno, in varie città dell'Italia Settentrionale e dell'Europa Centrale, fu deliberato un contributo, da parte dello Stato, di L. 210,000, delle quali furono pagate, nel decorso esercizio finanziario, L. 150,000.

Per provvedere al pagamento delle residuali L. 60,000 occorre apposito stanziamento nel bilancio del Ministero dell'istruzione; il Consiglio dei Ministri, in base alla facoltà di cui all'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, ha deliberato di farvi luogo con prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.

L'unito schema di decreto, che il riferente si onora di rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, attua il prelevamento stesso ed inscrive la somma nel bilancio predetto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvata con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 394,743, rimane disponibile la somma di L. 14,605,257;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è autorizzata una 7ª prelevazione nella somma di L. 60,000, da assegnare al cap. n. 58: « Congressi, conferenze, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio suindicato.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1925.
Atti del Governo, registro 240, *foglio* 152. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1936.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1925, n. 1654.

Modificazione al R. decreto 8 marzo 1923, n. 688, che istituisce gli ufficiali chimici farmacisti della Regia marina in servizio attivo permanente.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 marzo 1923, n. 688, che istituisce gli ufficiali chimici farmacisti della Regia marina in servizio attivo permanente, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 9 del R. decreto 8 marzo 1923, n. 688, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Coloro che alla data di applicazione del presente decreto fanno parte del ruolo dei farmacisti militari della Regia marina, saranno trasferiti, salvo quanto è disposto dall'articolo seguente e a norma dei precedenti articoli, nel ruolo degli ufficiali chimici-farmacisti in servizio attivo permanente con i gradi rispettivamente sotto indicati:

farmacista direttore: tenente colonnello;
farmacisti capi: maggiori;
farmacisti: capitani e tenenti.

Se risultassero delle eccedenze in qualche grado, non si faranno più promozioni in detto grado fino a quando non saranno eliminate le eccedenze.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno vigore dal 1° aprile 1923.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 29 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 142. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1937.

REGIO DECRETO 30 agosto 1925, n. 1657.

Varianti al regolamento sugli assegni speciali di bordo, approvato con R. decreto 4 maggio 1922, n. 1873.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto n. 1873 in data 4 maggio 1922, che approva il testo coordinato del regolamento sugli assegni speciali di bordo e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio superiore di marina il quale ha dato parere favorevole ad unanimità;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I soprassoldi stabiliti per gli specialisti addetti ai servizi di tiro di cui ai numeri 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, della tabella *G* del vigente regolamento sugli assegni di bordo approvato con R. decreto 4 maggio 1922, n. 1873, sono abrogati e sostituiti da quelli indicati nell'unita tabella.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° novembre 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a bordo della Regia nave « Savoia », addì 30 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 145. — GRANATA.

Modificazioni ai numeri 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della tabella G del testo coordinato del regolamento sugli assegni speciali di bordo, approvato con R. decreto 4 maggio 1922, n. 1873.

	Incarichi o posizioni speciali per cui è dovuto il maggiore assegno	GRADI	Misura dell'assegno (Lire)	*Note*
17.	— Puntatori scelti di 1° destinati ad apparecchi di punteria generale asservita	Qualsiasi grado	2,50	Solo quando disimpegnano effettivamente l'incarico.
18.	Puntatori scelti con altri incarichi	Id.	2 —	Id.
	Puntatori scelti di 2° . .	Id.	1 —	Id.
19.	— Puntatori effettivi . . .	Id.	0,50	Id.
20.	Telemetrista di 1° o stereotelemetrista di 1° .	Id.	2,50	Id.
	Telemetrista di 2° a coincidenza.	Id.	1,50	Id.
	Stereotelemetrista di 2°	Id.	2 —	Id.
21.	Militari non brevettati telemetristi e destinati al servizio telemetrico (per soli telemetri di base superiore a m. 1.50)	Id.	0,70	Id.
	Servizio direzione del tiro di 1°	Id.	2,50	Id.
22.	— Servizio direzione del tiro di 2°	Id.	1,50	Id.
23.	— Trasmissioni.	Id.	0,20	Id.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro ad interim *per la marina*:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1938.

REGIO DECRETO 4 settembre 1925, n. 1656.

Insegnamento dell'igiene navale nei Regi istituti nautici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557;

Riconosciuta l'opportunità di impartire nelle sezioni capitani dei Regi istituti nautici l'insegnamento dell'igiene navale;

Sentito il Consiglio dell'istruzione nautica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle sezioni capitani dei Regi istituti nautici è istituito l'insegnamento dell'igiene navale.

Esso è impartito secondo il programma allegato al presente decreto firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina, nella quarta classe della detta sezione, sotto forma di conferenze.

Art. 2.

Le conferenze di igiene navale sono tenute da persone laureate in medicina e chirurgia, una volta alla settimana per tutto l'anno scolastico, e hanno la durata di un'ora ciascuna. La retribuzione è stabilita caso per caso dal Ministro per la marina.

Per esse, nei Regi istituti nautici che abbiano più di una quarta classe capitani, gli alunni sono raggruppati insieme.

Art. 3.

Nella determinazione dei punti trimestrali ed annuale di condotta si deve tener conto anche del contegno tenuto dagli alunni durante il corso di igiene navale.

Art. 4.

L'esame di igiene navale è obbligatorio così per gli interni come per gli esterni. Esso consiste in una prova orale, ed è regolato dalle norme che vigono per gli esami dei Regi istituti nautici.

Art. 5.

Il docente di igiene navale partecipa alle adunanze del Collegio dei professori e dei Consigli di classe quando in esse si discutano questioni inerenti o connesse col suo insegnamento.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno stanziate in bilancio le somme necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto ha vigore dall'anno scolastico 1925-26.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 144. — GRANATA.

PROGRAMMA.

Compiti e doveri dei capitani circa il governo igienico della nave e dell'equipaggio:

1° *Istruzione samaritana.* — Cognizioni elementari di anatomia e fisiologia indispensabili per prestare i soccorsi di urgenza. Lesioni violente e relativa cura d'urgenza. Contusioni. Distrazioni muscolari. Ferite. Emorragie e mezzi per arrestarle. Soccorsi alle persone che hanno subito forti perdite di sangue. Lussazioni. Fratture. Immobilizzazione provvisoria degli arti lussati e fratturati. Scottature esterne da vapore e corpi riscaldati. Scottature interne da fughe di vapore. Asfissia per annegamento. Asfissia da gas irrespirabili nei carbonili, stive, doppi fondi. Soccorsi agli asfittici (respirazione artificiale). Colpo di calore. Assideramento e congelazioni. Avvelenamenti professionali ed accidentali da sostanze tossiche usate a bordo. Corpi estranei nell'occhio, naso e gola. Ernia strozzata. Patereccio.

Uso dei medicinali e medicature della cassetta regolamentare. Primi soccorsi nei sintomi predominanti nelle varie forme morbose (dolori, tosse, ecc.).

2° *Profilassi delle malattie infettive.* — Cause dei morbi infettivi. Veicoli che ne introducono gli agenti sulle navi. Assistenza medica e dietetica ai malati e mezzi per prevenire ed arrestare l'invasione a bordo delle infezioni più comuni ed importanti. Disinfezione. Distruzione dei topi vettori della peste. Distruzione delle zanzare trasmettitrici della malaria e febbre gialla.

Regolamento di sanità marittima. Convenzione sanitaria internazionale di Parigi (1912).

3° *Profilassi delle malattie veneree.*

4° *Igiene navale.* — Locali per abitazioni. Locali per lavoro. Ventilazione naturale ed artificiale. Illuminazione. Riscaldamento e rinfrescamento degli ambienti. Acqua potabile. Latrine. Ombrinali. Cenerari. Acquai. Sputacchiere. Sentine. Razione alimentare. Vino e bevande spiritose. Carico. Mestieri nautici. Pulizia della nave. Pulizia della persona. Pulizia dei vestiti. Movimenti della nave. Mal di mare.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro ad interim *per la marina*:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione **1939**.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 4 settembre 1925, n. **1670**.

5ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 4 settembre 1925, sul decreto che autorizza una 5ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26.

MAESTÀ,

Sui bilanci dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario in corso, debbonsi effettuare pagamenti per i seguenti titoli:

a) Ministero delle finanze:

L. 15,000 per contributo governativo alle spese del Gruppo medaglie d'oro;

L. 25,043 per saldo di lavori eseguiti nella Basilica di Santa Maria degli Angeli alle Terme, in occasione dei solenni funerali in morte di Giacomo Puccini;

b) Ministero dell'istruzione pubblica:
L. 25,000 per contributo all'Associazione palermitana per i concerti sinfonici;
c) Ministero dell'interno:
L. 50,000 per erogazione a favore della Lega nazionale di Trieste;
d) Ministero dell'economia nazionale:
L. 50,000 per contributo alle spese del XVI Congresso internazionale di statistica.

A tali necessità, cui non è dato far fronte con gli stanziamenti esistenti nei bilanci medesimi, può provvedersi, secondo la facoltà consentita dall'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, attingendo i mezzi occorrenti al fondo di riserva per le spese impreviste, come dal seguente schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 179,700, rimane disponibile la somma di L. 14,820,300;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è autorizzata una 5ª prelevazione nella somma di L. 165,043, da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze. — Cap. n. 55. - Funzioni pubbliche e feste governative	L.	25,043
Cap. n. 394-V (di nuova istituzione). - Contributo straordinario nelle spese di funzionamento del Gruppo medaglie d'oro	»	15,000
Ministero dell'interno. — Cap. n. 3. - Spese per propaganda d'italianità	»	50,000
Ministero dell'istruzione. — Cap. n. 99. - Contributo alla Regia accademia di Santa Cecilia, ecc.	»	25,000
Ministero dell'economia nazionale. — Capitolo n. 169. - Spese per il XVI Congresso internazionale di statistica	»	50,000
	L.	165,043

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 157. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1940.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 4 settembre 1925, n. 1669.

6ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 4 settembre 1925, sul decreto che autorizza una 6ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26.

MAESTÀ,

Ad assicurare la migliore riuscita al XIII Concorso ginnastico federale nazionale, che avrà luogo in Cagliari nel prossimo anno, è necessario che lo Stato contribuisca nelle spese relative.

Poichè manca nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario corrente, un adatto fondo per tale contributo, l'occorrente somma di L. 50,000 può essere attinta al fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi della facoltà consentita dall'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato. A ciò provvede il seguente schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 344,743, rimane disponibile la somma di L. 14,655,257;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è autorizzata una 6ª prelevazione nella somma di L. 50,000, da assegnare nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica al seguente capitolo di nuova istituzione n. 146-*bis*: « Contributo dello Stato nelle spese per il XIII Concorso ginnastico federale nazionale che avrà luogo in Cagliari nel maggio 1926 ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 156. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1941.**

RELAZIONE e REGIO DECRETO 4 settembre 1925, n. **1666.**

8ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 4 settembre 1925, sul decreto che autorizza una 8ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26.

MAESTÀ,

Per l'esecuzione di urgenti lavori di restauro al Castello delle Caminate, nel comune di Meldola, occorre inscrivere apposito stanziamento di L. 300,000 nel bilancio in corso del Ministero della pubblica istruzione.

Il Consiglio dei Ministri, considerata l'urgenza dei lavori, nell'interesse della conservazione dello storico edificio, ha deliberato di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste la somma occorrente, giusta la facoltà consentita dall'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Col seguente schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione di Vostra Maestà, si provvede al prelevamento ed alla iscrizione della somma nel bilancio predetto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 454,743, rimane disponibile la somma di L. 14,545,257;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è autorizzata una 8ª prelevazione nella somma di L. 300.000, da assegnare al capitolo di nuova istituzione n. 164 *bis*: « Spese per urgenti lavori di conservazione e restauro al Castello delle Caminate nel territorio del comune di Meldola (Forlì) » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione pubblica per lo stesso esercizio.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti addì 30 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 153. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1942.**

RELAZIONE e REGIO DECRETO 4 settembre 1925, n. **1667.**

9ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 4 settembre 1925, sul decreto che autorizza una 9ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26.

MAESTÀ,

Per continuare nel corrente esercizio finanziario le sovvenzioni al clero ed alle istituzioni cattoliche albanesi, già consentite il decorso anno, occorre stanziare nel bilancio del Ministero degli esteri, la somma di L. 600,000.

Avendo il Consiglio dei Ministri deliberato di prelevarla, ai sensi dell'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, dal fondo di riserva per le spese impreviste, il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra il seguente schema di decreto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 754,743, rimane disponibile la somma di L. 14,245,257;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è autorizzata una 9ª prelevazione nella somma di L. 600,000, da assegnare al capitolo di nuova istituzione n. 58 *bis*: « Sovvenzioni al clero cattolico albanese » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario sovra indicato.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 154. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1943.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 4 settembre 1925, n. 1668.

10ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 4 settembre 1925, sul decreto che autorizza una 10ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26.

MAESTÀ,

Negli stati di previsione dei Ministeri delle finanze, della giustizia e degli affari esteri, per l'esercizio finanziario in corso, sono da autorizzare, per necessità indeclinabili, cui urge provvedere, nuovi stanziamenti per complessive L. 610,000, e cioè:

a) nel bilancio del Ministero delle finanze:

L. 300,000 da corrispondere a titolo di contributo statale all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta;

b) nel bilancio del Ministero della giustizia:

L. 100,000 per spese inerenti al funzionamento delle Commissioni esaminatrici per l'abilitazione alle professioni di avvocato, procuratore e notaro;

L. 110,000 per spese inerenti alla Commissione per la riforma dei Codici civile, di commercio e per la marina mercantile;

c) nel bilancio del Ministero degli affari esteri:

L. 100,000 per spese civili e politiche del Regio consolato generale italiano a Spalato.

Con recente deliberazione, adottata in virtù della facoltà consentita dall'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, il Consiglio dei Ministri ha stabilito che alle spese accennate venga provveduto con prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Il seguente schema di decreto, che ho l'onore di rassegnare alla Augusta sanzione della Maestà Vostra, autorizza di conformità le occorrenti variazioni di bilancio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 1,354,743, rimane disponibile la somma di L. 13,645,257;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è autorizzata una 10ª prelevazione nella somma di L. 610,000, da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero della giustizia e degli affari di culto. — Cap. n. 56-*bis* (di nuova istituzione). - Spese per le Commissioni esaminatrici per l'abilitazione alle professioni di avvocato, procuratore e notaro . . . . L. 100,000

Cap. n. 73 (aggiunto). - Indennità per incarichi eventuali e studi diversi a funzionari non dipendenti dal Ministero della giustizia, ecc. . » 10,000

Cap. n. 97 (aggiunto). - Spese pei servizi della Commissione incaricata dello studio degli emendamenti da apportarsi al Codice civile, ecc. . . L. 100,000

Ministero delle finanze. — Cap. n. 58. - Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta . . . . » 300,000

Ministero degli affari esteri. — Cap. n. 89. - Assegnazione per spese civili e politiche del Regio consolato generale italiano a Spalato . . . » 100,000

L. 610,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1925.

Atti del Governo, registro 240, foglio 155. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1944.

REGIO DECRETO 20 luglio 1925, n. 1664.

Proroga sino al 30 giugno 1926 del termine per il conferimento nell'attuale misura delle borse di studio della Regia scuola dell'arte della medaglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 14 luglio 1907, n. 486, che istituisce in Roma la Regia scuola dell'arte della medaglia;

Veduto il regolamento per il funzionamento della Regia scuola medesima approvato con R. decreto 4 ottobre 1907, n. 765, e le successive modificazioni approvate con i Regi decreti 24 settembre 1908, n. 611; 10 aprile 1910, n. 245; 4 gennaio 1912, n. 105; 20 ottobre 1912, n. 1165, e 22 luglio 1920, n. 1279;

Veduto il R. decreto 14 luglio 1921, n. 1096, che eleva, per il periodo dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1923, a L. 6480 annue le borse ordinarie di studio istituite presso la Regia scuola dell'arte della medaglia;

Veduto il R. decreto 23 ottobre 1921, n. 1527, che eleva il periodo dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1923, a L. 6480 annue la borsa di perfezionamento istituita presso la Regia scuola medesima;

Veduto il R. decreto 24 ottobre 1923, n. 2425, che mantiene fino al 30 giugno 1924 a L. 3456 e L. 6480 rispettivamente le borse di studio e la borsa di perfezionamento della Regia scuola dell'arte della medaglia;

Veduto il R. decreto 20 novembre 1924, n. 2060;

Riconosciuta l'opportunità di mantenere, per l'anno scolastico 1925-26, nella predetta misura, sia le ricordate borse ordinarie, sia quella di perfezionamento;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sino al 30 giugno 1926, le borse ordinarie di studio, e la borsa di perfezionamento istituite dal regolamento della Regia scuola dell'arte della medaglia, sono mantenute le prime nella misura di annue L. 3456 e la seconda nella misura di annue L. 6480.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1925.
Atti del Governo, registro 240, *foglio* 151. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1945.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 settembre 1925, n. 1674.
Norme circa lo scioglimento delle Commissioni amministratrici delle aziende municipalizzate.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Quando, per l'urgenza, non possa osservarsi, senza grave pregiudizio per gl'interessi dell'azienda, il procedimento di cui all'art. 19 della legge 29 marzo 1903, n. 103, modificato con l'art. 16 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3047, la Commissione amministratrice può essere sciolta con decreto del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per l'economia nazionale.

Con lo stesso decreto, la gestione dell'azienda è affidata ad un Commissario straordinario, il quale ha i poteri del presidente e della Commissione amministratrice; ed, ove occorra, ha facoltà di nominare, anche per chiamata, in luogo e vece del Consiglio comunale, il direttore tecnico, di cui all'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3047.

Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per l'economia nazionale, sarà fissato il termine entro cui il Consiglio comunale dovrà procedere alla ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 26 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 *ottobre* 1925.
Atti del Governo, registro 241, *foglio* 4. — GRANATA.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Montepagano Rosburgo (Teramo), di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) e di Prata d'Ansidonia (Aquila).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 30 agosto 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Montepagano Rosburgo, in provincia di Teramo.

MAESTÀ,

Insanabili dissensi manifestatisi fra gli esponenti dei partiti da cui, nell'agosto del 1923, trasse origine l'Amministrazione comunale di Montepagano, hanno determinato una situazione di profondo disagio, non superata nemmeno attraverso la recente sostituzione del sindaco e della Giunta, e che ha avuto grave ripercussione fra la stessa popolazione, acuendone i dissidi e i contrasti e provocando, nell'ambiente locale, un vivo fermento che ha già dato luogo ad atti di violenza.

Riuscito infruttuoso ogni tentativo esperito dall'autorità politica locale, per raggiungere un accordo, il Prefetto, ad evitare più gravi perturbamenti, ha dovuto affidare la provvisoria gestione del Comune ad un suo Commissario, i cui accertamenti hanno rilevato il disordine degli uffici, dei servizi e delle finanze dell'Ente.

Poichè la persistente tensione degli animi, che desta gravi preoccupazioni per l'ordine pubblico, e la necessità di provvedere, con adeguati mezzi, alla riorganizzazione della civica azienda, richiedono pronti e più radicali misure, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale e alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montepagano, in provincia di Teramo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor ing. Giacomo Carlotti è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 2.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a bordo della Regia nave « Savoia », addì 30 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 17 settembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli.

MAESTÀ,

Gli insanabili dissensi, che, manifestatisi da tempo in seno all'Amministrazione comunale di San Giuseppe Vesuviano, ne hanno reso stentato e difficile il funzionamento, sono andati a mano a mano inasprendosi, dando luogo, di recente, alle dimissioni di sedici consiglieri, compreso il sindaco, sui trenta assegnati per legge al Comune.

Il Prefetto, per assicurare il funzionamento della civica azienda, e in vista anche delle gravi condizioni dello spirito pubblico, ha dovuto sospendere la rappresentanza elettiva, e affidare la provvisoria gestione dell'Ente ad un suo Commissario.

Ma poichè la persistente tensione degli animi non consente la reintegrazione in carica degli attuali amministratori, nè la sollecita convocazione dei comizi per far luogo, ai sensi di legge, alle elezioni suppletive, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Troianello cav. Gerardo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 17 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 17 settembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Prata d'Ansidonia, in provincia di Aquila.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Prata d'Ansidonia, con azione deficiente ed irregolare ha condotto ad uno stato di profondo disordine gli uffici, i servizi e le finanze della civica azienda, pregiudicandone gravemente gl'interessi. In tale situazione, aggravata dalla mancata esazione delle tasse locali, che aveva arrestato ogni attività municipale, il Prefetto ha dovuto sospendere la rappresentanza elettiva, affidando ad un suo Commissario la provvisoria gestione del Comune.

Poichè la reintegrazione in carica degli attuali amministratori, dato il deciso movimento di ostilità determinatosi contro gli stessi nell'ambiente locale, non potrebbe avvenire senza pericolo di perturbamenti, mentre d'altro canto è necessario di portare a termine con adeguati mezzi, la riorganizzazione della civica azienda, iniziata dal Commissario prefettizio, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario predetto.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Prata d'Ansidonia, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Alessandri Giovanni è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 17 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1925.
Costituzione di società in accomandita fra agenti di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 4 settembre corrente n. 4084 col quale fra gli altri vennero nominati agenti di cambio in soprannumero presso la Borsa di Milano i signori Capelli Angelo e Frangi Clemente;

Vista la domanda degli stessi tendente a conseguire l'autorizzazione dell'esercizio professionale sotto la ragione della Società in accomandita semplice fra di essi costituita;

Visto il R. decreto 9 aprile 1925, n. 375;

Autorizza:

l'agente di cambio in soprannumero Capelli Angelo a continuare l'esercizio professionale quale titolare della Società in accomandita semplice « Angelo Capelli & C. » da egli costituita col sig. Frangi Clemente, socio accomandatario, nei riguardi del quale sig. Frangi Clemente è revocata l'autorizzazione individuale quale agente di cambio in soprannumero conferitagli col predetto decreto Ministeriale 4 settembre 1925.

Roma, addì 29 settembre 1925.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1925.
Nomina di rappresentante e revoca di autorizzazione ad agente di cambio in soprannumero presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa di Milano sig. Gallicani Dino, che designa il proprio rappresentante, chiedendone la nomina, nella persona del sig. Tognasso Augusto, pure autorizzato quale agente di cambio in soprannumero;

Visto l'art. 7 del R. decreto 7 marzo 1925, n. 222;

Decreta:

Il sig. Tognasso Augusto è nominato rappresentante dell'agente di cambio in soprannumero Gallicani Dino presso la Borsa valori di Milano, rimanendo revocata nei riguardi dello stesso sig. Tognasso l'autorizzazione conferitagli quale agente di cambio in soprannumero col decreto Ministeriale 4 settembre 1925, n. 4084.

Roma, addì 29 settembre 1925.

Il Ministro: VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ERRATA-CORRIGE.

A pag. 4027 della *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 30 settembre 1925, colonna 2ª, il numero d'iscrizione della quinta intestazione a favore di Panico Luigia, ecc., deve essere « 307818 » anzichè 3078018 come è stato pubblicato in detta *Gazzetta Ufficiale*.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Ordinanza di sanità marittima n. 16 del 1925.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la cessazione della peste a Tunisi;

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Decreta:

La precedente ordinanza di sanità marittima n. 11 del 23 agosto 1925, riguardante le provenienze da Tunisi, è revocata.

I signori Prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, addì 21 settembre 1925.

p. *Il Ministro*: A. MESSEA.

Ordinanza di sanità marittima n. 17 del 1925.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa della peste in alcune località dello Stato di Ceará (Brasile);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Decreta:

Le provenienze dai porti del litorale dello Stato di Ceará (Brasile) compresi tra la Baia Timonha a nord e Morro Tubao a sud, sono sottoposte alle misure contro la peste prescritte dalla ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1° settembre 1907, modificata con decreto Ministeriale 30 agosto 1911.

I signori Prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, addì 22 settembre 1925.

p. *Il Ministro*: BASILE.

Ordinanza di sanità marittima n. 18 del 1925.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa del colera nei porti di Kobe e di Yokohama (Giappone);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Decreta:

Le provenienze da Kobe e da Yokohama sono sottoposte alle misure contro il colera prescritte dall'ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1° settembre 1907, modificata con decreto Ministeriale 30 agosto 1911.

I signori Prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, addì 24 settembre 1925.

p. *Il Ministro*: A. MESSEA.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.